

giù cosa erogare la extra provvigione su tutta la produzione ordinaria fissandone la misura nel 2% del premio di primo anno e restando fin d'ora stabilito che la concessione possa essere periodicamente ridotta e aumentata o ridotta in rapporto alle annuali oscillazioni del prezzo della benzina e soppressa qualora detto prezzo scenda al di sotto di lire 2,50 al litro.

Porrebbero essere escluse le Agenzie Generali di Milano, Napoli, Roma e Torino, le quali già usufruiscono di una extra provvigione del 2%.

Dato che l'organizzazione produttiva dell'Istituto ha già avanzato richieste per mezzo del Delegato Nazionale del Gruppo Agenti Generali dell'I.N.A., il Direttore Generale sottopone allo esame ed all'approvazione dell'Em. Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento, che andrebbe in vigore il 1° gennaio 1938.

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, delibera di accogliere la suddetta proposta.

c. - Temporanea gestione diretta dell'Agenzia Generale di Siena - Il D.